



Camera di Commercio
Ravenna



**CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
RAVENNA**

**REGOLAMENTO
DELLA CAMERA ARBITRALE
DI RAVENNA**

PRESENTAZIONE

La Camera di Commercio di Ravenna ha sempre creduto nell'efficacia degli strumenti di giustizia alternativa, arbitrato e mediazione/conciliazione, fin dagli inizi degli anni ottanta, quando venne costituita la Camera Arbitrale, dotata di un proprio Regolamento per regolarne il funzionamento.

Da allora la Camera Arbitrale ha sviluppato la propria attività; quindi, nel tempo, si sono resi necessari adeguamenti e miglioramenti, anche per andare al passo coi tempi e con i cambiamenti del mondo imprenditoriale, economico e giuridico.

Le criticità emerse nell'applicazione concreta del Regolamento della Camera Arbitrale, che dagli anni ottanta venne revisionato nel 1990, poi nel 2001, e la necessità di intervenire per apportare modifiche ed integrazioni che tenessero conto anche delle modifiche normative all'istituto dell'arbitrato introdotte dal legislatore, hanno spinto la Camera di Commercio ad intervenire dopo 12 anni, per offrire uno strumento di giustizia attuale, moderno e utile per cittadini e imprese.

Il Consiglio della Camera Arbitrale ha, dunque, deciso di incaricare un apposito Gruppo di lavoro, formato da qualificati esperti, che si occupasse della revisione del Regolamento e, dopo un intenso ed impegnativo lavoro svolto con la collaborazione di alcuni componenti della Corte, è emerso un nuovo testo presentato al Consiglio della Camera arbitrale e, successivamente, alla Giunta camerale per l'approvazione avvenuta lo scorso 22 aprile 2013.

Un lavoro importante, innovativo e particolarmente utile, che ha richiesto forte impegno. E proprio per questo desidero ringraziare vivamente i professionisti che hanno partecipato, a titolo

completamente gratuito, alla stesura del nuovo Regolamento della Camera Arbitrale per la passione, dedizione e interesse dimostrati verso questo strumento di giustizia alternativa e, in particolare: l'avv. Romualdo Ghigi, coordinatore del Gruppo di lavoro per la revisione del Regolamento, per la preziosa ed indispensabile collaborazione; il prof. avv. Michele Angelo Lupoi e il dott. Luciano De Maria, componenti del Gruppo, che hanno dato un determinante contributo alla stesura del nuovo Regolamento. Un doveroso particolare ringraziamento va all'avv. Lia Biscottini e all'avv. Mauro Cellarosi, membri della Corte arbitrale, i quali hanno partecipato, con passione ed entusiasmo, ai lavori del Gruppo, integrandolo e fornendo un contributo speciale che si è concretizzato nell'evincenziare le criticità operative e nella predisposizione delle nuove regole.

Infine, ritengo che l'apporto operativo dello staff camerale dell'Ufficio preposto, Anna Rita Morselli e Licia Chierici, con il coordinamento del Capo Servizio, Rita Dapporto, e del Dirigente, Maria Cristina Venturelli, sia stato essenziale per la concreta realizzazione di questo nuovo Regolamento.

È, dunque, con grande soddisfazione che presento, nelle pagine che seguono, le nuove regole per le procedure arbitrali amministrative dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ravenna.

Credo davvero che l'arbitrato possa essere un ottimo strumento per la soluzione delle controversie soprattutto nel mondo imprenditoriale: uno strumento che ho avuto modo di apprezzare e di cui ho approfondito la conoscenza, quale membro della Corte nei miei due mandati di Presidenza camerale.

Il Presidente
Gianfranco Bessi

REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DI RAVENNA

Approvato dalla Giunta della Camera di Commercio
con deliberazione n. 60 del 22.4.2013

INDICE

PRESENTAZIONE	3
Titolo I LA CAMERA ARBITRALE	10
Art. 1 Gli Organi	11
Art. 2 Il Consiglio	11
Art. 3 La Corte	11
Art. 4 La Segreteria	12
Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI	14
Art. 5 Applicazione del Regolamento	15
Art. 6 Norme applicabili al procedimento	15
Art. 7 Norme applicabili al merito della controversia	16
Art. 8 Sede dell'arbitrato	17
Art. 9 Lingua dell'arbitrato	17
Art. 10 Deposito e trasmissione degli atti	17
Art. 11 Termini	18
Art. 12 Incompatibilità	19
Art. 13 Obbligo di riservatezza	19
Titolo III L'INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA	20
Art. 14 Domanda di arbitrato	21
Art. 15 Memoria di risposta	22
Art. 16 Domanda riconvenzionale e chiamata di terzi	23
Art. 17 Notificazione degli atti	24

Titolo IV	L'ORGANO ARBITRALE	26
Art. 18	Numero degli arbitri	27
Art. 19	Nomina degli arbitri	27
Art. 20	Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di parti	28
Art. 21	Controversie connesse	28
Art. 22	Accettazione degli arbitri	28
Art. 23	Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri	29
Art. 24	Ricusa degli arbitri	29
Art. 25	Sostituzione degli arbitri	29
Titolo V	IL PROCEDIMENTO	32
Art. 26	Costituzione dell'Organo arbitrale	33
Art. 27	Poteri dell'Organo arbitrale	33
Art. 28	Ordinanze dell'Organo arbitrale	34
Art. 29	Udienze e svolgimento del procedimento	34
Art. 30	Istruzione probatoria	35
Art. 31	Consulenza tecnica	36
Art. 32	Precisazione delle conclusioni	37
Art. 33	Transazione e rinuncia agli atti	38
Titolo VI	IL LODO	40
Art. 34	Deliberazione	41
Art. 35	Forma e contenuto	41
Art. 36	Deposito e comunicazione	41
Art. 37	Termine per il deposito	41
Art. 38	Lodo parziale o non definitivo	42
Art. 39	Correzione del lodo	43

Titolo VII	LE SPESE DEL PROCEDIMENTO	44
Art. 40	Valore della controversia	45
Art. 41	Tipi delle spese e liquidazione	45
Art. 42	Versamenti anticipati e finali	46
Titolo VIII	L'ARBITRATO RAPIDO	48
Art. 43	Il procedimento rapido	49
Titolo IX	DISPOSIZIONI FINALI	52
Art. 44	Conservazione degli atti	53
Art. 45	Modifiche ed entrata in vigore del Regolamento	53
	ALLEGATI	54
	Codice di comportamento dell'arbitro	55
	Clausole arbitrali tipo	57
	Dichiarazione di accettazione e di indipendenza dell'Arbitro	58
	Dichiarazione di accettazione e di indipendenza del Consulente Tecnico d'Ufficio	60
	Tabella A - Spese amministrative	62
	Tabella B - Compensi dell'Organo arbitrale	63

Titolo I

LA CAMERA ARBITRALE

Art. 1 **Gli Organi**

1. Sono Organi della Camera Arbitrale il Consiglio, la Corte e la Segreteria.

Art. 2 **Il Consiglio**

1. Il Consiglio si compone di un Presidente e di un numero di consiglieri, che verrà determinato dalla Giunta camerale, in rappresentanza di Ordini e Collegi professionali, Associazioni di categoria e Università. È presieduto dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna (in breve, poi, Camera di Commercio). Il Vice Presidente, con poteri vicari del Presidente, è un consigliere designato dall'Ordine degli Avvocati. I componenti vengono indicati dagli Ordini e Collegi professionali, dalle Associazioni di categoria e dall'Università e sono nominati dalla Giunta camerale. I componenti restano in carica per tre anni e sono rieleggibili per non più di due ulteriori mandati.

2. Il Consiglio ha funzioni consultive, non vincolanti, di indirizzo e di promozione della Camera Arbitrale. Fornisce indicazioni per la nomina dei componenti della Corte.

Art. 3 **La Corte**

1. La Corte si compone di cinque membri: il Presidente della Camera di Commercio, nonché Presidente della Camera Arbitrale, due componenti designati dall'Ordine degli Avvocati e due componenti indicati dagli altri Ordini e Collegi professionali a rotazione. I componenti restano in carica per due anni, prorogabili per non più di altri due bienni. I componenti vengono nominati dalla Giunta camerale su indicazione del Consiglio della Camera Arbitrale. La Corte tuttavia, di norma, opera con la presenza di tre componenti di cui uno, obbligatoriamente, deve essere il Presidente ed un altro deve appartenere a quelli di designazione dell'Ordine degli Avvocati. Decade dall'incarico e verrà sostituito il componente della Corte che risulta non aver partecipato a tre riunioni.

2. La Corte:

- sovrintende all'applicazione del Regolamento ed emana tutti i provvedimenti che si rendono necessari;
- conferma gli arbitri, nomina gli arbitri ove richiesto, decide della riconsiderazione, revoca e sostituzione degli arbitri;
- decide della proroga dei procedimenti;
- determina il costo dei procedimenti in conformità con le tabelle allegate al Regolamento.

Art. 4
La Segreteria

1. La Segreteria è incaricata delle funzioni amministrative e fornisce ausilio e mezzi necessari al regolare svolgimento dei procedimenti.

2. In particolare:

- riceve e trasmette gli atti delle parti e degli arbitri e verifica il rispetto dei termini;
- informa la Corte sullo svolgimento dei procedimenti;
- informa il Consiglio sull'andamento generale della Camera Arbitrale.

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 **Applicazione del** **Regolamento**

1. Il Regolamento è applicato se richiamato con qualsiasi espressione da una convenzione di arbitrato o da pattuizione tra le parti, comunque denominata (da intendersi anch'essa qui indicata come "convenzione di arbitrato"). Se la convenzione di arbitrato fa rinvio alla Camera Arbitrale di Ravenna o alla Camera di Commercio di Ravenna, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.

2. Al di fuori di quanto previsto dal co. 1, il Regolamento è applicato se ricorrono le seguenti condizioni:

a) una parte deposita in Segreteria una domanda di arbitrato contenente la proposta di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal Regolamento ovvero amministrato dalla Camera di Commercio di Ravenna;

b) l'altra parte accetta tale proposta, con dichiarazione depositata in Segreteria entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria.

3. Se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie di cui alla convenzione di arbitrato sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo invece all'arbitrato libero o irrituale solo se la volontà delle parti sia stata espressa in tal senso nella convenzione di arbitrato, ovvero le parti ne facciano concorde richiesta.

4. Le controversie che hanno ad oggetto la convenzione di arbitrato, ed in particolare quelle relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato, sono decise con lodo vincolante per le parti.

Art. 6 **Norme applicabili** **al procedimento**

1. Il procedimento arbitrale è disciplinato dal Regolamento, dalla convenzione di arbitrato o dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del collegio arbitrale o dell'arbitro unico (di seguito "Organo arbitrale") e, in mancanza di disciplina regolamentare e di regole convenzionali, da quelle stabilite dall'Organo arbitrale. Nel caso di contrasto tra quanto

previsto nella convenzione di arbitrato o altrimenti convenuto tra le parti e quanto previsto dal Regolamento, prevale la convenzione di arbitrato o le regole convenzionali, purché compatibili con il Regolamento altrimenti da applicare. Riferendosi, in qualunque modo, ad un arbitrato disciplinato dal Regolamento o amministrato dalla Camera di Commercio, le parti accettano la prevalenza del Regolamento stesso in tale situazione di incompatibilità con le regole tra di loro convenute.

2. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale. Deve comunque venire attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti, alle quali devono essere consentite ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

4. L'integrazione, ove occorrente, e comunque l'interpretazione del Regolamento avvengono secondo la disciplina dell'arbitrato di cui al Codice di Procedura Civile. Qualunque rinvio o riferimento alle norme di quest'ultimo si intende fatto a quelle vigenti tempo per tempo, con automatica applicazione di quelle modificative o sostitutive sopravvenute.

Art. 7 **Norme applicabili al merito della controversia**

1. L'Organo arbitrale decide o definisce mediante determinazione contrattuale la controversia secondo diritto, salvo che le parti abbiano espressamente previsto o richiesto tale decisione o determinazione secondo equità.

2. A meno di diversa scelta comune delle parti, per "diritto" si intende quello italiano, comprese le norme del sistema italiano di diritto internazionale privato.

3. In ogni caso, l'Organo arbitrale tiene conto degli usi e delle consuetudini.

Art. 8 **Sede dell'arbitrato**

1. La sede dell'arbitrato è Ravenna, presso la Camera di Commercio.

Art. 9 **Lingua dell'arbitrato**

1. La lingua dell'arbitrato è quella italiana, salvo diverso accordo delle parti nella convenzione di arbitrato o successivamente sino alla costituzione dell'Organo arbitrale. Nel caso in cui venga scelta una lingua diversa da quella italiana, la verbalizzazione e la traduzione verranno assicurate da un interprete nominato dall'Organo arbitrale ed i relativi costi saranno a carico solidale delle parti, che dovranno provvedere con le modalità e nei termini di cui all'art. 42 co. 5.

2. L'Organo arbitrale può richiedere la traduzione di atti e documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato, con onere a carico della parte che intende valersene o solidale se comune alle parti.

Art.10 **Deposito e trasmissione degli atti**

1. Le parti devono depositare presso la Segreteria gli atti e i documenti, in regola con l'imposta di bollo, in un originale e in una copia per ciascuno degli arbitri e delle altre parti, oltre ad una copia per la Camera Arbitrale. La Segreteria indica il numero di copie occorrenti nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito e comunque quando altre circostanze lo richiedano.

2. L'Organo arbitrale deve depositare presso la Segreteria i verbali e gli originali delle ordinanze e del lodo.

3. Ove non altrimenti specificamente previsto dal Regolamento, le trasmissioni e comunicazioni della Segreteria, delle parti, degli arbitri, dei consulenti tecnici e comunque di tutti i soggetti del procedimento arbitrale possono essere eseguite con qualunque sistema postale, di telecomunicazione, telematico, informatico e simili idoneo a fornire la prova, cartacea o in altro formato o supporto, della loro ricezione da parte del destinatario e tale che

consenta di verificarla e controllarla (a mero titolo esemplificativo, spedizione con lettera raccomandata a.r., trasmissione a mezzo telefax, invio per posta elettronica certificata e simili).

4. Quando la trasmissione o comunicazione deve essere effettuata entro un termine, si considera tempestiva se l'atto o il documento è consegnato per il recapito o altrimenti trasmesso o inviato entro la data di scadenza ed è possibile darne la prova, ma ha effetto per il destinatario dalla data di ricezione da parte del medesimo comprovata, verificata o controllata, salvi i casi in cui la legge prevede il compimento di formalità equipollenti alla ricezione (a mero titolo esemplificativo, nel caso di spedizione postale con lettera raccomandata a.r., con la scadenza del termine di compiuta giacenza).

Art. 11 Termini

1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dalla Corte o dall'Organo arbitrale sono perentori soltanto se così espressamente previsto e non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno su accordo delle parti.
2. I termini ordinatori sono prorogabili su istanza presentata prima della scadenza.
3. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere all'Organo arbitrale o alla Corte, a seconda della competenza, di essere rimessa in termini.
4. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale e se quello di scadenza è il sabato o festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
5. L'inizio e il decorso dei termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto compresi.

Art. 12 Incompatibilità

1. Non possono essere nominati arbitri, né consulenti tecnici o altri ausiliari, né difensori, negli arbitrati amministrati dalla Camera Arbitrale:
 - a) i componenti del Consiglio o della Corte in carica ed i loro soci e/o associati in società e/o associazioni tra professionisti;
 - b) i revisori dei conti della Camera di Commercio in carica;
 - c) gli amministratori e i dipendenti della Camera di Commercio in carica;
 - d) i dipendenti e coloro che hanno stabili e continuativi rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a), b) e c).

Art. 13 Obbligo di riservatezza

1. Gli Organi della Camera Arbitrale, l'Organo arbitrale, i consulenti tecnici ed altri ausiliari, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
2. Il lodo non può essere divulgato senza il consenso delle parti e, comunque, con modalità che consentano di individuarle. L'anonimato va mantenuto anche per gli altri soggetti partecipanti all'arbitrato con qualunque veste.

Titolo III

L'INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA

Art. 14 Domanda di arbitrato

1. La parte che promuove l'arbitrato deve depositare presso la Segreteria la domanda di arbitrato redatta in lingua italiana in ogni caso.
2. La domanda deve contenere:
 - a) il nome ed il cognome o la denominazione delle parti, la residenza o il domicilio o la sede delle parti, il loro numero di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o numero di telefax ai fini delle trasmissioni o comunicazioni da parte della Corte, della Segreteria, dell'Organo arbitrale e delle controparti; nel caso in cui le parti siano rappresentate o assistite per legge la domanda deve contenere le stesse indicazioni della persona o dell'organo che esercita tale rappresentanza o assistenza;
 - b) la precisa determinazione dell'oggetto della domanda;
 - c) la precisa esposizione dei fatti e la specifica indicazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui la parte intende valersi e, in particolare, dei documenti che offre in comunicazione;
 - d) la nomina dell'arbitro, se prevista, ovvero le indicazioni del numero degli arbitri e delle modalità di nomina, ugualmente se previste;
 - e) nel caso di convenzione al riguardo, l'indicazione della lingua, delle regole applicabili al procedimento e se questo deve concludersi con una decisione (arbitrato rituale) o con una determinazione negoziale (arbitrato irrituale) e, quanto al merito della controversia, in particolare se si tratta di arbitrato secondo equità;
 - f) se nominato, la procura conferita al difensore ed il suo nome e cognome e tutte le altre indicazioni di individuazione e recapiti di cui alla lett. a);
 - g) la convenzione di arbitrato, ovvero l'invito all'altra parte (dovendo intendersi, anche nel seguito, tale indicazione al singolare riferita anche al caso di pluralità di parti convenute in arbitrato, il che vale anche quanto alla pluralità dei promotori) a dichiarare se accetta l'arbitrato;
 - h) l'indicazione del valore della domanda proposta, tenendo conto

che il valore così dichiarato si intende riferito sia al merito della controversia sia a tutte le liquidazioni di spese e compensi di arbitrato;

i) l'accettazione espressa del Regolamento di arbitrato in ogni sua parte.

3. La Segreteria trasmette al convenuto in arbitrato la domanda ed i documenti allegati valendosi di uno dei sistemi di cui all'art. 10 co. 3.

Art. 15 Memoria di risposta

1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta, redatta in lingua italiana in ogni caso, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato.

2. La memoria di risposta deve contenere:

a) il nome ed il cognome o la denominazione del convenuto, la residenza o il domicilio o la sede, il suo numero di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o numero di telefax ai fini delle trasmissioni o comunicazioni da parte della Corte, della Segreteria, dell'Organo arbitrale e delle controparti; nel caso in cui la parte sia rappresentata o assistita per legge, la memoria deve contenere le stesse indicazioni della persona o dell'organo che esercita tale rappresentanza o assistenza;

b) la precisa esposizione delle difese, prendendo posizione in maniera specifica sui fatti posti a fondamento della domanda ed indicando altrettanto specificamente gli elementi di diritto sui quali si fonda la resistenza con le relative conclusioni;

c) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui la parte intende valersi e, in particolare, dei documenti che offre in comunicazione;

d) la nomina dell'arbitro, se prevista, ovvero le indicazioni del numero degli arbitri e delle modalità di nomina, ugualmente se previste;

e) nel caso di convenzione al riguardo, l'indicazione della lingua, delle regole applicabili al procedimento e se questo deve concludersi

con una decisione (arbitrato rituale) o con una determinazione negoziale (arbitrato irrituale) e, quanto al merito della controversia, in particolare se si tratta di arbitrato secondo equità;

f) se nominato, la procura conferita al difensore ed il suo nome e cognome e tutte le altre indicazioni di individuazione e recapiti di cui alla lett. a);

g) la convenzione di arbitrato, ovvero la dichiarazione di accettazione dell'arbitrato;

h) l'accettazione espressa del Regolamento di arbitrato in ogni sua parte.

3. La Segreteria trasmette la memoria di risposta ed i documenti allegati alla parte che ha promosso l'arbitrato ed i documenti allegati valendosi di uno dei sistemi di cui all'art. 10 co. 3.

4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

Art. 16 Domanda riconvenzionale e chiamata di terzi

1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domanda riconvenzionale indicando:

a) la precisa determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione del relativo valore, tenendo conto che il valore così dichiarato si intende riferito sia al merito della controversia, sia a tutte le liquidazioni di spese e compensi di arbitrato;

b) la precisa esposizione dei fatti e la specifica indicazione degli elementi di diritto sui quali si fonda tale domanda con le relative conclusioni;

c) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione, in relazione alla stessa domanda.

2. La Segreteria trasmette la memoria di risposta con domanda riconvenzionale ed i documenti allegati come al precedente art. 15 co. 3, alla parte che ha promosso l'arbitrato, la quale può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro trenta

giorni dalla ricezione di quella di risposta: tale memoria di replica deve contenere gli elementi indicati al precedente art. 15 co. 2 lett. b) e c). La Segreteria trasmette al convenuto in arbitrato la memoria di replica con le stesse modalità.

3. Qualora sia possibile la chiamata in arbitrato di terzi, secondo le norme applicabili al procedimento, deve essere effettuata dal convenuto con la memoria di risposta o dal promotore dell'arbitrato con quella di replica che devono essere depositate presso la Segreteria e devono contenere le stesse indicazioni ed esposizioni della domanda di arbitrato compatibili e rese necessarie dalla chiamata del terzo, con identica precisione e specificazione, dovendosi qui ritenere richiamate le lettere da a) ad i) dell'art.14 co. 2.

4. La Segreteria trasmette al terzo chiamato la memoria di risposta o quella di replica ed i documenti allegati come al precedente art. 14 co. 3. Nel caso di chiamata di un terzo si applicano le stesse disposizioni e modalità previste per la memoria di risposta del convenuto e le eventuali repliche. In particolare, e fermo anche tutto il resto, il chiamato che proponga una domanda deve indicarne il valore, tenendo conto che il valore così dichiarato si intende riferito sia al merito della controversia sia a tutte le liquidazioni di spese e compensi di arbitrato.

Art. 17
Notificazione
degli atti

1. È onere di ciascuna delle parti curare la notificazione, nelle forme previste per gli atti giudiziari, della domanda di arbitrato, della risposta di arbitrato e di ogni altra memoria qualora la legge faccia derivare qualche effetto da tale notificazione.

Titolo IV

L'ORGANO ARBITRALE

Art. 18 **Numero degli** **arbitri**

1. L'Organo arbitrale è costituito da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di una specifica previsione nella convenzione di arbitrato o di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, l'Organo arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, la Corte può deferire la controversia ad un collegio di tre arbitri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione di arbitrato prevede un collegio arbitrale, senza indicare il numero dei componenti, si intende composto da tre arbitri.
4. Se la convenzione di arbitrato prevede un numero pari di arbitri, l'Organo arbitrale è composto dal numero dispari immediatamente superiore a quello previsto nella convenzione.

Art. 19 **Nomina degli** **arbitri**

1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione di arbitrato.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione di arbitrato, l'arbitro unico o il collegio arbitrale sono nominati dalla Corte.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine per farlo, tale termine si intende di quindici giorni dalla ricezione della richiesta di nomina inviata dalla Segreteria dopo la scadenza del termine per il deposito della memoria di risposta del convenuto. Trascorso inutilmente il predetto termine di quindici giorni, l'arbitro unico è nominato dalla Corte e la Segreteria ne dà notizia alle parti.
4. Se la convenzione di arbitrato prevede che siano le parti a nominare il collegio arbitrale senza indicare i termini e le modalità, il collegio arbitrale è così nominato:
 - a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di

risposta nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l'arbitro è nominato dalla Corte e la Segreteria ne dà notizia alle parti;
b) il terzo arbitro, con funzioni di Presidente del collegio, è nominato dai due arbitri designati come sub a); tale nomina dovrà essere effettuata entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di nomina inviata dalla Segreteria; scaduto tale termine, il Presidente è nominato dalla Corte e la Segreteria ne dà notizia alle parti.

5. Nei casi in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede la Corte.

Art. 20 Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di parti

1. Quando le parti siano più di due, e manchino o siano inadeguate le pattuizioni delle parti sulla formazione dell'Organo arbitrale, o qualora le parti non riescano a formare l'Organo arbitrale e siano trascorsi quindici giorni dal deposito della memoria di risposta o dal termine per depositarla, la Corte stabilisce, per quanto possa occorrere, il numero degli arbitri e provvede alla loro nomina.

Art. 21 Controversie connesse

1. Qualora siano proposti arbitrati su controversie tra loro connesse, a richiesta di almeno una delle parti e sentite le stesse, la Corte può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo Organo arbitrale, affinché le controversie siano decise o vengano definite mediante determinazione negoziale con unico lodo.

2. Il precedente comma è applicabile prima della costituzione dell'Organo arbitrale o se tutti i procedimenti sono pendenti davanti allo stesso Organo.

Art. 22 Accettazione degli arbitri

1. La Segreteria comunica la loro nomina agli arbitri, i quali devono trasmettere per iscritto alla Segreteria la dichiarazione di accettazione della nomina e del Regolamento entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della Segreteria.

Art. 23 Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri

1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza e cioè di non avere interessi nell'affare di cui è controversia e che non sussistono elementi che possono influire sulla loro indipendenza nell'assolvimento dell'incarico.

2. Altrimenti, gli arbitri devono indicare, precisandone periodo e durata, se esistenti:

a) qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione all'imparzialità ed indipendenza;

b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;

c) qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.

3. La Corte, presa cognizione della dichiarazione di indipendenza o di rivelazione delle situazioni di cui al precedente punto 2 lett. a), b) e c), ed eventualmente sentito l'arbitro e le parti, si pronuncia sulla conferma dell'arbitro.

4. La dichiarazione d'indipendenza o di rivelazione delle predette situazioni deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale, fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Corte.

Art. 24 Ricusazione degli arbitri

1. Un arbitro può essere ricusato per i motivi e nei modi di cui all'art. 815 c.p.c. Della ricusazione decide la Corte secondo quanto previsto dal suddetto art. 815 c.p.c. con i poteri del Presidente del Tribunale con esclusione di ogni provvedimento sulle spese e sul pagamento di somme.

Art. 25 Sostituzione degli arbitri

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:

a) rinuncia all'incarico dopo aver accettato;

- b) mancata conferma da parte della Corte;
- c) accoglimento da parte della Corte dell'istanza di ricusazione proposta nei suoi confronti;
- d) rimozione da parte della Corte per omissione del compimento di atti relativi alle funzioni di arbitro o comunque intralcio allo svolgimento dell'arbitrato o per altro grave e specificato motivo;
- e) decesso, infermità ovvero impossibilità di svolgere la funzione di arbitro.

2. In ciascuna delle ipotesi previste dal co. 1 la Corte sospende il procedimento per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se la parte non vi provvede entro il termine di cui all'art.19 co. 3, oppure l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dalla Corte.

4. La Corte determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Organo arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento; se si tratta di arbitro unico l'eventuale rinnovazione può venire disposta dalla Corte su istanza dell'arbitro di nuova nomina.

Titolo V

IL PROCEDIMENTO

Art. 26 **Costituzione** **dell'Organo** **arbitrale**

1. La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento degli anticipi dovuti come determinati dalla Corte in base all'art. 42.
2. Gli arbitri si costituiscono in Organo arbitrale entro venti giorni dal ricevimento degli atti e documenti trasmessi dalla Segreteria e concordano con questa la data, che la Segreteria comunica alle parti.
3. La Costituzione dell'Organo arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri.
4. Se ha luogo la sostituzione di uno o più arbitri dopo che l'Organo arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette al nuovo o ai nuovi arbitri copie degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Organo arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.

Art. 27 **Poteri dell'Organo** **arbitrale**

1. In qualunque momento del procedimento l'Organo arbitrale può tentare di comporre la controversia e/o invitare le parti ad esperire il tentativo di conciliazione presso lo Sportello di Mediazione della Camera di Commercio di Ravenna. Nel provvedimento con cui prende atto dell'accettazione delle parti all'invito così formulato, l'Organo arbitrale sospende il termine per l'emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso.
2. L'Organo arbitrale non può emettere provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottiene dall'Autorità Giudiziaria un provvedimento cautelare in relazione all'oggetto della controversia, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente l'Organo arbitrale.
3. L'Organo arbitrale può adottare in qualunque momento i

provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.

Art. 28 **Ordinanze** **dell'Organo** **arbitrale**

1. Salvo quanto previsto per il lodo, l'Organo arbitrale provvede con ordinanza.
2. Le ordinanze sono deliberate a maggioranza, senza necessità della conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo Presidente del collegio arbitrale.
4. Le ordinanze dell'Organo arbitrale sono revocabili e non pregiudicano la decisione o determinazione negoziale finale.
5. Se non è stata emessa in udienza, l'ordinanza è comunicata alle parti dalla Segreteria entro un termine che consenta l'effettivo ed equivalente esercizio del contraddittorio. Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti o da quelle che dovevano comparirvi.

Art. 29 **Udienze e** **svolgimento del** **procedimento**

1. Ove non altrimenti disciplinato qui o previsto da convenzioni tra le parti o regole dettate dall'Organo arbitrale, lo svolgimento del procedimento è regolato dalle norme del Codice di Procedura Civile.
2. Le udienze sono fissate dall'Organo arbitrale d'intesa con la Segreteria.
3. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri dispositivi del diritto in disputa ed essere assistite da difensori muniti di procura. Salvo limitazioni espresse, tale procura si intende rilasciata con i poteri di compimento e di ricevimento di tutti gli atti del procedimento,

compresi quelli che comportano l'esercizio di poteri dispositivi, ex art. 816 bis c.p.c., e vale quale domiciliatio presso il difensore.

4. In caso di assenza di una parte in udienza, l'Organo arbitrale, prima di procedere, è tenuto a verificare la regolare convocazione della parte assente e, in difetto, ad emettere i provvedimenti conseguenti per consentirle ogni possibilità di difesa e di esercizio del contraddittorio.
5. Delle udienze è redatto apposito verbale, sottoscritto dagli arbitri e dagli altri soggetti presenti.
6. Se le norme applicabili al procedimento consentono l'emissione di provvedimenti cautelari, l'Organo arbitrale, su istanza della parte interessata, fissa un'udienza per la discussione dell'istanza stessa e prende ogni provvedimento idoneo all'instaurazione del contraddittorio ed all'esercizio della difesa di entrambe le parti. In caso di eccezionale urgenza e quando la convocazione dell'altra parte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento cautelare, l'Organo arbitrale può provvedere sull'istanza senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando però, entro il termine perentorio non superiore a quindici giorni, lo svolgimento di un'udienza per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento, dando ogni opportuno provvedimento per la convocazione della controparte, preferibilmente a cura dell'istante o eventualmente della Segreteria, con anticipo adeguato per consentirle l'esercizio del contraddittorio e della propria difesa.

Art. 30 **Istruzione** **probatoria**

1. L'Organo arbitrale può disporre l'interrogatorio libero delle parti in qualunque momento.
2. I mezzi di prova ammessi su istanza di parte o eccezionalmente d'ufficio, nei casi consentiti dalla legge, sono assunti secondo le

modalità ritenute opportune dall'Organo arbitrale, senza obbligo di formalità non essenziali al contraddittorio.

3. L'Organo arbitrale valuta liberamente, secondo il suo prudente apprezzamento, tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili di legge applicabili al procedimento o al merito della controversia, può desumere argomenti di prova dalla condotta delle parti e deve porre a fondamento della decisione o della determinazione negoziale i fatti non specificamente contestati dalla parte che partecipa all'arbitrato.

4. L'Organo arbitrale, se collegiale, può delegare ad uno degli arbitri l'assunzione delle prove ammesse, con il potere di risolvere eventuali questioni insorte nel loro svolgimento.

Art. 31 Consulenza tecnica

1. L'Organo arbitrale può nominare uno o, se giustificato dalla necessità di plurime competenze richieste per l'assolvimento dell'incarico, più consulenti tecnici d'ufficio.

2. Il consulente tecnico d'ufficio ha gli stessi doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della indipendenza e ricsuzione prevista per gli arbitri. Prima di assumere l'incarico il consulente tecnico deve rendere dichiarazione di indipendenza o di rivelazione delle situazioni di cui all'art. 23 co. 2 ed in tal caso l'Organo arbitrale si pronuncia sulla conferma o meno della nomina, provvedendo ove occorra alla sostituzione.

3. Il consulente tecnico d'ufficio, prima di iniziare le operazioni di consulenza, deve rendere dichiarazione di impegno a bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere all'Organo arbitrale la verità e, dall'inizio ed in tutta la durata di tali operazioni, deve consentire alle parti di assistere, direttamente o tramite i loro difensori, e svolgerle in contraddittorio con i consulenti nominati dalle parti.

4. Le parti possono designare uno o, nel caso di nomina di più consulenti tecnici d'ufficio, altrettanti consulenti tecnici di parte, i quali devono essere avvisati dell'inizio delle operazioni di consulenza dal consulente tecnico d'ufficio ed intervengono alle stesse. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

5. Delle operazioni di consulenza tecnica si forma verbale, a cura del consulente tecnico d'ufficio, il quale deve trasmettere ai consulenti delle parti bozza della propria relazione finale almeno venti giorni prima del deposito presso la Segreteria e raccogliere le loro osservazioni compiendo su di esse una sintetica valutazione inclusa nella relazione finale, da depositare entro il termine stabilito dall'Organo arbitrale.

Art. 32 Precisazione delle conclusioni

1. Quando non ritiene necessaria attività di istruzione probatoria o la ritiene esaurita, l'Organo arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni, cioè a formulare le loro richieste finali entro un termine che contestualmente fissa.

2. L'Organo arbitrale fissa altresì i termini per il deposito di memorie conclusive e per eventuali repliche delle parti e l'udienza per la discussione finale, alla quale le parti possono rinunciare solo concordemente.

3. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui l'Organo arbitrale ritenga di dover pronunciare su di una questione che possa comportare l'emanazione di un lodo parziale o non definitivo ed anche in tal caso le parti devono formulare le loro richieste finali su tutta la controversia.

4. Nel procedimento davanti all'arbitro unico si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi precedenti,

ma l'arbitro unico, fatte precisare le conclusioni, può disporre il deposito delle sole memorie conclusive e fissare l'udienza di discussione finale omesse le memorie di replica. In tal caso le parti non possono rinunciare, neanche concordemente, alla discussione.

Art. 33
Transazione e
rinuncia agli atti

1. Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti del procedimento e la sua accettazione quando interviene transazione fra di loro o per altro motivo, esonerando l'Organo arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo. In tal caso, l'Organo arbitrale dichiara l'estinzione del procedimento ed entrambe le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese e dei compensi di arbitrato ancora da liquidare, fermo restando il separato onere per quanto rispettivamente anticipato.

Titolo VI

IL LODO

Art. 34 **Deliberazione**

1. Il lodo è deliberato dall'Organo arbitrale, se collegiale, a maggioranza di voti e in conferenza personale degli arbitri, intendendosi come tale anche quella mediante qualunque sistema, di telecomunicazione, telematico o informatico, che consenta agli arbitri di interloquire fra di loro anche da luoghi diversi. Ciascuno degli arbitri, però, può richiedere la contemporanea presenza di tutti nella sede dell'arbitrato, che, in tal caso, diviene obbligatoria.
2. Contestualmente l'Organo arbitrale liquida le spese di difesa sostenute dalle parti e ne stabilisce il criterio di ripartizione fra le stesse.
3. Il verbale di deliberazione è depositato immediatamente presso la Segreteria, con la richiesta di liquidazione finale.

Art. 35 **Forma e contenuto**

1. Il lodo è quindi redatto per iscritto al più presto e, comunque, entro il termine per la pronuncia ed il deposito presso la Segreteria di cui all'art. 37 e deve avere il contenuto e venire sottoscritto secondo quanto previsto dall'art. 823 c.p.c.

Art. 36 **Deposito e comunicazione**

1. L'Organo arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno per la Camera Arbitrale.
2. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo dopo il pagamento delle spese e dei compensi secondo la liquidazione finale, da compiere a cura della Corte entro dieci giorni dalla data del deposito del lodo in Segreteria e quindi da comunicare alle parti a cura della Segreteria, a norma dell'art. 42 co. 6.

Art. 37 **Termine per il deposito**

1. L'Organo arbitrale deve pronunciare e depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro sei mesi dalla costituzione, salvo diverso accordo delle parti nella convenzione di arbitrato che

indichi un termine di maggior durata.

2. La Corte può prorogare il termine per la pronuncia ed il deposito del lodo in Segreteria a richiesta concorde delle parti, da depositare presso la Segreteria almeno trenta giorni prima della scadenza.

3. La Corte, sentite le parti, può prorogare il termine per la pronuncia ed il deposito del lodo in Segreteria per una sola volta e per la durata massima di altri sei mesi a richiesta motivata degli arbitri, da depositare in Segreteria almeno trenta giorni prima della scadenza.

4. Il termine è altresì prorogato automaticamente, per la durata di sei mesi, ma per non più di una volta nell'ambito di ciascuno dei seguenti casi:

- a) assunzione di mezzi di prova o svolgimento di consulenza tecnica;
- b) pronuncia di lodo parziale o non definitivo;
- c) modifica della composizione del collegio arbitrale o sostituzione dell'arbitro unico.

5. Il termine è sospeso dalla Corte, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato e specificato motivo.

Art. 38
Lodo parziale o non definitivo

1. L'Organo arbitrale pronuncia un lodo parziale o non definitivo quando non decide o non definisce con determinazione contrattuale l'intera controversia.

2. Nelle ipotesi di cui al co. 1, l'Organo arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.

3. Al lodo parziale o non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo, esclusa la liquidazione delle spese.

Art. 39
Correzione del lodo

1. Il lodo può essere soggetto a correzione.

2. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria entro trenta giorni dal ricevimento del lodo.

3. L'Organo arbitrale, sentite le parti, provvede con ordinanza entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, che la Segreteria deve trasmettergli entro quindici giorni dal deposito.

4. Il provvedimento di correzione, se emesso dall'Organo arbitrale in accoglimento dell'istanza, è parte integrante del lodo.

5. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti, salva diversa determinazione ad opera della Corte su istanza dell'Organo arbitrale per giustificato e specificato motivo.

Titolo VII

LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

Art. 40 **Valore della** **controversia**

1. Il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese del procedimento, salvo quanto previsto nell'art. 42 per i versamenti iniziali, è determinato dalla somma dei valori delle domande proposte da tutte le parti.

Art. 41 **Tipi delle spese e** **liquidazione**

1. Le spese del procedimento sono composte dalle seguenti voci:
a) spese amministrative spettanti alla Camera Arbitrale;
b) compensi dell'Organo arbitrale, dei consulenti tecnici d'ufficio e di altri ausiliari;
c) eventuali rimborsi spese.

2. Le spese amministrative spettanti alla Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinate in base al valore della controversia ed in applicazione dei parametri indicati nella Tabella A - Spese Amministrative, allegata al Regolamento. I compensi dell'Organo arbitrale sono determinati e liquidati dalla Corte in base al valore della controversia ed in applicazione dei parametri e criteri indicati nella Tabella B - Compensi dell'Organo arbitrale, allegata al Regolamento. Nella determinazione dei compensi dell'Organo arbitrale la Corte tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza.

3. I compensi dei consulenti tecnici d'ufficio sono determinati e liquidati dalla Corte, tenendo conto dei criteri e parametri di liquidazione in sede giudiziale ordinaria; ugualmente quelli di altri ausiliari.

4. Gli eventuali rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio o altri ausiliari devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa.

5. La liquidazione finale e le anticipazioni delle spese del procedimento sono disposte dalla Corte.

6. In caso di abbandono della procedura, le parti sono solidal-

mente tenute al pagamento degli importi liquidati dalla Corte e non potranno in alcun caso chiedere la restituzione di quanto rispettivamente già versato a qualunque titolo.

Art. 42
Versamenti
anticipati e finali

1. Contestualmente al deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, ciascuna delle parti deve provvedere al pagamento dei diritti di segreteria e delle spese amministrative di cui alla Tabella A - Spese Amministrative in base al valore rispettivamente dichiarato negli atti introduttivi. In caso di omesso pagamento dei diritti di segreteria l'atto non viene accettato dalla Segreteria. In caso di omesso pagamento delle spese amministrative la domanda della parte inadempiente non sarà procedibile.

2. Contestualmente alla conferma degli arbitri, la Corte provvede alla determinazione di un anticipo per i compensi dell'Organo arbitrale. Detto anticipo dovrà essere versato direttamente agli arbitri, da ciascuna parte in base alla liquidazione operata dalla Corte a suo carico, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria, con onere delle parti di comunicare l'avvenuto pagamento alla Segreteria.

3. Qualora, entro il termine suddetto, nessuna delle parti abbia effettuato il pagamento integrale a suo carico, il procedimento arbitrale sarà improcedibile, la Corte lo dichiarerà tale e le parti non saranno più vincolate dalla convenzione di arbitrato con riguardo alle domande proposte. Nel caso in cui, entro lo stesso termine, una sola parte abbia pagato per intero l'importo liquidato a suo carico, la domanda svolta dalla parte inadempiente sarà improcedibile, la Corte la dichiarerà tale e l'arbitrato avrà corso solo sulla domanda della parte adempiente.

4. La Corte, su richiesta dell'Organo arbitrale, può disporre, a carico solidale delle parti, eventuali ulteriori integrazioni degli anticipi sui compensi dell'Organo arbitrale e la Segreteria ne darà comunicazione alle parti. Se le parti non provvedono al paga-

mento integrale nel termine fissato dalla Corte, la Segreteria comunica alla parte adempiente l'omesso pagamento dell'altra parte e, nel termine di venti giorni dalla ricezione di tale comunicazione, la stessa parte può provvedere al pagamento omesso dall'altra parte. Trascorso quest'ultimo termine senza l'integrale pagamento, la Corte dichiara l'improcedibilità dell'arbitrato e le parti non sono più vincolate dalla convenzione di arbitrato con riguardo alle domande proposte.

5. La Corte, sentito l'Organo arbitrale, provvede alla liquidazione degli anticipi e dei compensi finali dei consulenti tecnici e degli altri ausiliari, ponendoli a carico solidale delle parti, salva diversa determinazione finale da parte dell'Organo arbitrale. Se, nel rispetto della liquidazione solidale o diversamente ripartita fra le parti, non viene provveduto al pagamento integrale nel termine fissato dalla Corte, la Segreteria comunica alla parte adempiente l'omesso pagamento dell'altra parte e, nel termine di venti giorni dalla ricezione di tale comunicazione, quella adempiente può provvedere al pagamento omesso dall'altra. Trascorso quest'ultimo termine senza l'integrale pagamento, la Corte dichiara l'improcedibilità dell'arbitrato e le parti non sono più vincolate dalla convenzione di arbitrato con riguardo alle domande proposte.

6. La liquidazione finale delle spese amministrative e dei compensi dell'Organo arbitrale, dei consulenti tecnici e degli altri ausiliari, ove non disposta precedentemente, verrà effettuata dalla Corte e comunicata alle parti dalla Segreteria unitamente alla comunicazione di avvenuto deposito del lodo. Il pagamento dovrà avvenire entro i successivi venti giorni, e comunque prima del ritiro del lodo, dalle parti o almeno da una di esse per l'importo totale.

7. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Corte può considerare più soggetti come una sola parte, tenuto conto del comune interesse e della modalità di formazione dell'Organo arbitrale.

8. La documentazione attestante gli avvenuti pagamenti dovrà essere inviata alla Segreteria a cura di ciascuna parte.

Titolo VIII

L'ARBITRATO RAPIDO

Art. 43 **Il procedimento** **rapido**

1. La domanda di arbitrato rapido deve essere presentata congiuntamente dalle parti e deve contenere, oltre all'identificazione delle parti e, se nominati, dei difensori, e degli altri elementi e recapiti di cui all'art. 14 co. 2 lett. a) e f), la nomina congiunta di un arbitro unico e l'indicazione della convenzione di arbitrato, se precedente, ovvero la contestuale pattuizione di devoluzione in arbitrato della controversia. Le parti possono delegare alla Corte la nomina dell'arbitro unico. In ogni caso, la domanda di arbitrato deve rendere precisamente e specificamente intelleggibile l'oggetto della controversia, i fatti e gli elementi di diritto sui quali le parti fondano le rispettive conclusioni ed indicare il valore della domanda o delle domande proposte, tenendo conto che il valore così dichiarato si intende riferito sia al merito della controversia, sia a tutte le liquidazioni di spese e compensi di arbitrato.

2. Le parti possono esporre anche separatamente, ma comunque con atti allegati alla domanda, i fatti controversi e le rispettive ragioni e richieste, allegando i documenti di cui intendono valersi alla domanda congiunta o a tali atti separati.

3. Nella domanda congiunta le parti devono espressamente dichiarare di accettare la compensazione di tutte le spese di difesa e l'obbligo solidale di corrispondere le spese amministrative ed i compensi per il procedimento arbitrale, e di consentire lo svolgimento dell'arbitrato con esclusione di qualsiasi attività istruttoria, fatta eccezione per la loro audizione personale e per le sole produzioni documentali.

4. I documenti non prodotti con la domanda congiunta o gli atti ivi allegati devono essere indicati e depositati entro e non oltre l'udienza di audizione delle parti.

5. Ricevuta la domanda congiunta, la Segreteria la trasmette alla Corte, che provvede alla nomina dell'arbitro unico, se a lei demandata dalle parti, ed alla determinazione delle spese amministrative e del compenso dell'arbitro per l'intero procedimento,

che le parti devono versare in misura uguale entro venti giorni dalla comunicazione da parte della Segreteria.

6. Decorso inutilmente detto termine, la Corte dichiara l'improcedibilità dell'arbitrato e le parti non sono più vincolate dalla convenzione di arbitrato con riguardo alle domande proposte. Avvenuto invece il pagamento, la Segreteria comunica all'arbitro la nomina e gli trasmette la domanda congiunta ed i documenti allegati dalle parti.

7. L'arbitro, entro quindici giorni da tale comunicazione, deve inviare alla Segreteria la sua accettazione e la dichiarazione di imparzialità o di rivelazione delle situazioni comportanti relazioni con le parti o i loro difensori, interessi personali e/o economici, diretti e/o indiretti o di pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere. La Corte provvede sulla conferma dell'arbitro. In caso di rinuncia dell'arbitro nominato o di mancata conferma dello stesso, la Corte provvede alla sua sostituzione nel più breve tempo possibile e la Segreteria compie le conseguenti comunicazioni alle parti ed al nuovo arbitro per l'espletamento degli stessi incombeni di cui sopra.

8. L'arbitro, accettante e confermato, deve fissare l'udienza di comparizione personale delle parti entro e non oltre i successivi venti giorni dalla ricezione della comunicazione di conferma a cura della Segreteria.

9. La Segreteria comunica alle parti la data dell'udienza.

10. All'udienza vengono sentite personalmente le parti, viene espletato il tentativo di conciliazione e si procede alla discussione orale.

11. Il lodo dovrà essere pronunciato e depositato nella Segreteria entro tre mesi dall'udienza.

12. Qualora all'udienza le parti producano nuovi documenti, l'arbitro dovrà differire la trattazione della vertenza ad altra udienza da tenersi comunque entro i successivi venti giorni.

13. In tal caso il termine dei tre mesi per la pronuncia del lodo decorrerà dalla data di tale seconda udienza.

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 **Conservazione** **degli atti**

1. Il fascicolo di parte è conservato dalla Segreteria e viene restituito, su richiesta delle parti, entro e non oltre un anno dall'emanazione del lodo.

Art. 45 **Modifiche ed** **entrata in vigore** **del Regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e si applica ai procedimenti instaurati da tale data.

2. Il presente Regolamento potrà essere modificato dalla Giunta della Camera di Commercio, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio della Camera Arbitrale. Le modifiche non influiranno sui procedimenti in corso.

CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ARBITRO

- Chiunque accetti l'incarico di arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Ravenna, si impegna a svolgerlo secondo il Regolamento della stessa e secondo le presenti norme di comportamento.
- L'arbitro deve essere certo di poter assolvere al proprio compito con la competenza richiesta secondo le sue personali qualificazioni professionali e deve essere certo di poter garantire la propria disponibilità personale nei termini che rendono agevole lo svolgimento dell'arbitrato affidato.
- L'arbitro deve essere certo di poter assolvere al proprio compito con la indispensabile imparzialità e senza pregiudizi nei confronti delle parti o della materia oggetto della lite.
- Allo scopo di garantire la propria imparzialità, l'arbitro deve essere e rimanere indipendente per tutto il corso della procedura arbitrale, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna diretta o indiretta.
- Unitamente all'accettazione l'arbitro deve dichiarare per iscritto:
 - qualunque relazione con le parti o i loro difensori, che incida sulla sua indipendenza ed imparzialità o che possa sollevare il dubbio a tal proposito;
 - qualunque interesse personale o economico, diretto od indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - qualunque pregiudizio nei confronti della materia del contendere che incida sulla sua imparzialità o possa sollevare il dubbio a tal proposito.
- Tale dichiarazione dovrà essere ripetuta nel corso della procedura arbitrale, fino al deposito del lodo quando intervengano fatti che modificano la situazione rappresentata al momento dell'accettazione.
- Il successivo accertamento di fatti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato come causa di revoca dell'arbitro

o di mancata conferma da parte della Camera Arbitrale ferma restando la responsabilità per i danni che tale omissione possono aver arrecato.

- Durante la procedura arbitrale l'arbitro non può comunicare a una parte o ai suoi rappresentanti alcuna informazione relativa al procedimento.
- L'arbitro non può in alcun caso anticipare alle parti o una di queste, direttamente o attraverso i difensori, le decisioni istruttorie o di merito.
- L'arbitro non può sollecitare né accettare alcun accordo diretto con la parte che l'ha designato, relativo alle spese o agli onorari. L'arbitro ha diritto al compenso per l'opera prestata nella misura determinata esclusivamente dalla Corte arbitrale, in relazione alle tariffe della stessa, che si ritengono approvate dall'arbitro quando accetta l'incarico.
- Durante la procedura arbitrale, l'arbitro deve favorire un sereno e proficuo svolgimento della procedura. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la massima partecipazione delle parti su di un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.
- È dovere dell'arbitro dedicare all'arbitrato tutto il tempo e l'attenzione che le circostanze rendono necessari, procedendo nel modo più sollecito ed economico possibile. In particolare, deve evitare spese superflue che possano far aumentare i costi della procedura.
- L'arbitro chiamato a svolgere la propria funzione all'interno di un collegio giudicante deve partecipare con impegno a tutte le attività del collegio così da garantire alle parti la massima attenzione e ponderazione al momento della decisione. In particolare, deve astenersi da qualunque comportamento che possa ostacolare il corretto svolgimento della procedura arbitrale.
- L'arbitro che non rispetta le presenti norme di comportamento, può essere revocato dall'incarico e sostituito con decisione della Corte arbitrale e ritenuto responsabile di tutti i danni arrecati dal suo comportamento.

CLAUSOLE ARBITRALI TIPO

Clausola compromissoria per arbitrato rituale

Tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, saranno decise da un Arbitro Unico / Collegio Arbitrale **(1)**, da nominarsi in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Ravenna, che regolerà l'arbitrato e che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare in ogni sua parte. La decisione dovrà venire resa in via rituale e secondo diritto / equità **(1)**.

Clausola compromissoria per arbitrato irrituale

Tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, saranno definite, mediante determinazione con efficacia contrattuale e non equiparabile ad una sentenza, da un Arbitro Unico / Collegio Arbitrale **(1)**, da nominarsi in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale, istituita presso la Camera di Commercio di Ravenna, che regolerà l'arbitrato e che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare in ogni sua parte.

La definizione dovrà avvenire in via irrituale e secondo equità / diritto **(1)**.

(1) Le due formulazioni sono alternative, è necessario selezionare quella preferita e la scelta va fatta inserendola da sola nel testo della clausola ed omettendo l'altra.

CAMERA ARBITRALE DI RAVENNA

PROCEDIMENTO ARBITRALE N. /

Fra le parti:

.....
.....
difensore

e

.....
.....
difensore

in materia di:

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E DI INDIPENDENZA

Con riferimento all'arbitrato in epigrafe ed alla comunicazione di nomina,

ACCETTO

di svolgere l'incarico di Arbitro secondo il Regolamento arbitrale, il Codice di comportamento dell'arbitro ed il Tariffario della Camera Arbitrale;

DICHIARO

di essere e mi impegno a rimanere indipendente ed imparziale nell'assolvimento di tale incarico e specificamente:

- di non avere interessi nell'affare di cui è controversia;
- che non sussistono elementi che possono influire sulla mia indipendenza;

con riferimento al passato ed all'attualità, in relazione all'art. 23 co. 2 del Regolamento arbitrale ed al Codice di comportamento dell'arbitro,

DICHIARO

di avere o di avere avuto (1):

a) le seguenti relazioni (con indicazione di periodo e durata) con le parti o i difensori:

.....
.....
.....
.....

b) i seguenti interessi personali o economici, diretti o indiretti, relativi all'oggetto della controversia:

.....
.....
.....
.....

c) i seguenti pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere:

.....
.....
.....
.....

(1) Fare elenco, o in mancanza scrivere "nulla", negli spazi dopo ogni lettera di catalogazione.

CON IMPEGNO DI

comunicare spontaneamente senza indugio, o di dichiarare prontamente se richiesto di farlo, l'eventuale sopravvenire di qualunque situazione rilevante in proposito.

Nome e cognome

Professione e Albo/Registro di iscrizione

Codice Fiscale e Partita IVA

Domicilio (via/piazza, n. civico, città e cap)

.....

Recapiti (tel., fax e pec)

Data (luogo, g/m/a)

Firma

CAMERA ARBITRALE DI RAVENNA

PROCEDIMENTO ARBITRALE N. /

Fra le parti:

.....
.....
difensore

e

.....
.....
difensore

in materia di:

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E DI INDIPENDENZA

Con riferimento all'arbitrato in epigrafe ed alla comunicazione di nomina,

ACCETTO

di svolgere l'incarico di Consulente Tecnico d'Ufficio, la stessa disciplina di indipendenza e riconsuazione prevista per gli arbitri e la determinazione e liquidazione di compensi ed eventuali rimborsi spese secondo il Regolamento arbitrale, ed assunto l'impegno di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere agli arbitri la verità;

DICHIARO

di essere e mi impegno a rimanere indipendente ed imparziale nell'assolvimento di tale incarico e specificamente:

- di non avere interessi nell'affare di cui è controversia;
- che non sussistono elementi che possono influire sulla mia indipendenza;

DICHIARO

con riferimento al passato ed all'attualità, in relazione agli artt. 23 co. 2 e 31 co. 2 del Regolamento arbitrale, di avere o di avere avuto (1):

a) le seguenti relazioni (con indicazione di periodo e durata) con le parti o i difensori:

.....
.....
.....
.....

b) i seguenti interessi personali o economici, diretti o indiretti, relativi all'oggetto della controversia:

.....
.....
.....
.....

c) i seguenti pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere:

.....
.....
.....
.....

(1) Fare elenco, o in mancanza scrivere "nulla", negli spazi dopo ogni lettera di catalogazione.

CON IMPEGNO DI

comunicare spontaneamente senza indugio, o di dichiarare prontamente se richiesto di farlo, l'eventuale sopravvenire di qualunque situazione rilevante in proposito.

Nome e cognome

Professione e Albo/Registro di iscrizione

Codice Fiscale e Partita IVA

Domicilio (via/piazza, n. civico, città e cap)

.....

Recapiti (tel., fax e pec)

Data (luogo, g/m/a)

Firma

TABELLA A - SPESE AMMINISTRATIVE

€ 30,00 diritti di segreteria (dovuti da tutte le parti)

VALORE DELLA LITE	SPESE AMMINISTRATIVE
Fino a € 10.000	€ 350,00
Da € 10.001 a € 25.000	€ 500,00
Da € 25.001 a € 50.000	€ 650,00
Da € 50.001 a € 100.000	€ 800,00
Da € 100.001 a € 250.000	€ 1.000,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.300,00
Da € 500.001 a € 1.000.000	€ 1.600,00
Da € 1.000.001 a € 2.500.000	€ 2.000,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 3.000,00
Oltre € 5.000.000	€ 4.000,00

Note: Le controversie di valore indeterminabile sono collocate nello scaglione da € 500.001 a € 1.000.000. Gli importi indicati nella tabella si intendono al netto di IVA.

TABELLA B - COMPENSI DELL'ORGANO ARBITRALE

VALORE DELLA LITE	ARBITRO UNICO		COLLEGIO ARBITRALE	
	minimo	massimo	minimo	massimo
Fino a € 10.000	500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Da € 10.001 a € 25.000	1.000,00	3.000,00	3.000,00	6.500,00
Da € 25.001 a € 50.000	1.500,00	4.000,00	4.000,00	8.500,00
Da € 50.001 a € 100.000	2.500,00	5.500,00	5.500,00	12.000,00
Da € 100.001 a € 250.000	3.500,00	8.500,00	8.500,00	20.000,00
Da € 250.001 a € 500.000	8.000,00	17.000,00	17.000,00	32.000,00
Da € 500.001 a € 1.000.000	12.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
Da € 1.000.001 a € 2.500.000	15.000,00	36.000,00	36.000,00	65.000,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	20.000,00	42.000,00	42.000,00	85.000,00
Oltre € 5.000.000	il valore dello scaglione precedente + 0,1 % sull'eccedenza di € 5.000.000	il valore dello scaglione precedente + 0,1 % sull'eccedenza di € 5.000.000	il valore dello scaglione precedente + 0,2 % sull'eccedenza di € 5.000.000	il valore dello scaglione precedente + 0,2 % sull'eccedenza di € 5.000.000

Note: Le controversie di valore indeterminabile sono collocate nello scaglione da € 500.001 a € 1.000.000. Gli importi indicati nella tabella si intendono al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio.

A cura dell'Ufficio
Arbitrato e Mediazione



*Stampato su carta Certificata FSC
nel mese di maggio 2013
dalla Tipolito Stear di Ravenna*